



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 90

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Atto organizzativo sul regime di trasparenza dei dati reddituali e patrimoniali di cui all'articolo 14, lettera f) del D.lgs. 33/2013.

Il giorno **30 Gennaio 2020** ad ore **17:20** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

ACHILLE SPINELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica.

L'art. 75 *ter* comma 2 *bis* della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, come modificato dal comma 4 dell'art. 6 della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 12, prevede che le dichiarazioni e attestazioni contenenti i dati reddituali e patrimoniali, propri dei dirigenti e dei loro congiunti, sono pubblicati con riferimento alle figure dirigenziali individuate, in conformità alla sentenza della Corte costituzionale 21 febbraio 2019, n. 20, dai singoli enti di appartenenza con proprio atto organizzativo, che definisce anche i criteri e le modalità di pubblicazione, da adottarsi, a norma del comma 5 dell'art. 6, l.p. n. 12/2019 cit., entro il 24 gennaio 2020.

La sopra citata sentenza della Corte costituzionale 21 febbraio 2019 n. 20 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'obbligo di generale pubblicazione delle dichiarazioni e attestazioni contenenti i dati reddituali e patrimoniali, propri e dei congiunti, ulteriori rispetto a quelli connessi alle sole prestazioni dirigenziali (obbligo di pubblicazione disposto dall'art. 14, comma 1 *bis*, d.lgs. 33/2013). Secondo la Corte, la disposizione contestata impone ai destinatari oneri eccessivi rispetto ai fini perseguiti, limitando eccessivamente il loro diritto alla riservatezza, facendo salva la previsione suindicata per due sole categorie di incarichi dirigenziali apicali, quelli di Segretario generale di ministeri e di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di funzione dirigenziale di livello generale in ragione dei compiti di elevatissimo rilievo loro affidati che rendono non irragionevole la pubblicazione dei dati in discussione.

Con l'art. 1, comma 7, del successivo Decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 "Milleproroghe", è stata prevista:

- la sospensione, fino al 31 dicembre 2020, nei confronti dei titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, in attesa dell'adempimento alla citata sentenza n. 20/2019 della Corte costituzionale, delle sanzioni previste dagli artt. 46 e 47 del d.lgs. 33/2013 per la mancata comunicazione e pubblicazione dei dati;
- l'adozione inoltre entro il 31 dicembre 2020 di un regolamento che individui gli obblighi di pubblicazione con riferimento ai titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, comunque denominati, ivi comprese le posizioni organizzative ad essi equiparate, nel rispetto dei criteri stabiliti tra cui "*b) [la] previsione che i dati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, siano oggetto esclusivamente di comunicazione all'amministrazione di appartenenza*":

Considerato quindi che il d.l. *Milleproroghe* nell'attività di bilanciamento dei canoni di pubblicità e trasparenza, che ispirano la predisposizione delle regole sugli obblighi di pubblicazione e del diritto alla riservatezza, che viene in gioco come contraltare all'applicazione di tali regole, ha degradato l'obbligo di pubblicazione delle dichiarazioni e attestazioni contenenti i dati reddituali previsti all'art. 14, lettera f) del decreto legislativo 33/2013 a mera comunicazione all'amministrazione di appartenenza, soluzione questa, fra l'altro, menzionata nella stessa sentenza della Corte costituzionale n. 20/2019 cit.

Considerato inoltre, quanto all'applicazione in sede provinciale della sola comunicazione dei dati:

- 1) che l'art. 3, c. 1, l.p. n. 4/2014 cit. dichiara direttamente applicabile quanto previsto dal d. lgs. n. 33/2013 per quanto non specificatamente disposto in sede provinciale, rinviando al successivo comma 2 alle sanzioni previste dal medesimo decreto;
- 2) che l'art. 75 *ter* della l.p. n. 7/1997 cit. si limita a recepire in materia di pubblicazione dei dati, senza modifiche, quanto previsto dall'art. 14, c. 1 lett. f), d. lgs. n. 33/2013;

- 3) che può dunque ritenersi in materia direttamente applicabile l'art. 14, d.lgs. n. 33/2013 così come da ultimo limitato dall'art. 1, c. 7, d.l. n. 162/2019 cit. alla sola comunicazione – senza successiva pubblicazione - dei dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti a tutela del diritto alla riservatezza dei dirigenti medesimi;
- 4) ciò tanto più in quanto la tutela del diritto alla riservatezza, alla base dell'intervento statale e della citata pronuncia della Corte costituzionale, è espressamente contemplata dall'art. 1, l.p. n. 4/2014 cit., laddove impone il rispetto, nell'attuazione della trasparenza dell'organizzazione e dell'attività amministrativa, delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Sotto il profilo delle modalità e dei tempi per dar seguito all'adempimento è opportuno rinviare al Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali che procederà in analogia a quanto disporrà lo Stato in applicazione della su richiamata disposizione.

Si sospende inoltre l'applicazione di quanto previsto in merito dal Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021 della Provincia autonoma di Trento e dal successivo Piano 2020-2022 che sarà adottato entro il 31 gennaio 2020, in particolare per quanto previsto nella sezione *IV personale, tipologia* n. 10,11,12, righe numerate 1), 2), 3) (recanti le indicazioni degli obblighi di cui alla lettera f) del d.Lgs n. 33 del 2013) della tabella denominata *Programmazione della trasparenza* allegata al Piano stesso.

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione,
- vista la sentenza della corte costituzionale n. 20 del 2019;
- visto l'art. 14 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- visto l'art. 75 *ter* della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7;
- visto l'art. 6 della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 12;
- visto l'art. 1, comma 7, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, *Milleproroghe*;
- vista la legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4;
- visto il Piano per la Prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019 – 2021 della Provincia Autonoma di Trento, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 83 del 2019;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

- 1) di disporre la sospensione dell'obbligo di pubblicazione dei dati comunicati, ai sensi dell'art. 75 *ter*, comma 2, lett. b bis) n. 5 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, da tutti i titolari di incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo conferiti;
- 2) di sospendere conseguentemente l'applicazione di quanto previsto dal Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019 -2021 della Provincia autonoma di Trento e dal successivo Piano 2020 -2022 che sarà adottato entro il 31 gennaio 2020, per quanto concerne le modalità di pubblicazione dei dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 3) di demandare al Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali, la fissazione delle modalità e dei tempi per dar seguito agli adempimenti concernenti le modalità di comunicazione e di pubblicazione dei dati di cui all'art. 75 *ter*, comma 2, lett.b bis), n. 5 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, in analogia a quanto disporrà lo Stato in applicazione della normativa richiamata nelle premesse.

Adunanza chiusa ad ore 18:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper